

VARIAZIONI APPORTATE NELLA VALUTAZIONE DEI SERVIZI

Tutte le variazioni apportate nella variazioni dei servizi rispetto alla tabella di valutazione vigente sino alle graduatorie permanenti per l'a.s. 2003/2004, si applicano esclusivamente per i servizi prestati a decorrere dall'a.s. 2003/2004.

Riportiamo di seguito alcune specifiche riguardanti le valutazioni dei servizi soggette a variazioni.

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO NON SPECIFICO

La valutazione del servizio non specifico in misura del 50% si applica esclusivamente per i servizi prestati a decorrere dall'a.s. 2003/2004 e solo nell'ambito del settore cui si riferisce il servizio stesso, nel senso che il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole.

SUPERVALUTAZIONE DEI SERVIZI

La supervalutazione dei servizi prestati nelle scuole ubicate nelle zone di montagna, nelle piccole isole e negli istituti penitenziari, si applica solo per i servizi prestati a decorrere dall'a.s. 2003/2004.

Il servizio prestato nelle scuole ubicate in comuni di montagna è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola.

SERVIZI CONTEMPORANEI

Sino all'a.s. 2002/2003 rimane la valutazione dei servizi pregressi resi anche in contemporanea.

Il limite di valutazione del servizio collocato a 12 punti ed un periodo temporale non superiore a 6 mesi in riferimento a tutti i servizi cumulativamente prestati nell'anno scolastico, si applica a decorrere dai servizi prestati dall'a.s. 2003/2004.

Tanto premesso gli aspiranti sotto la voce "Serv.Pre." troveranno ripristinato il punteggio complessivo relativo ai servizi di insegnamenti riconosciuti negli anni precedenti ed attribuiti nelle graduatorie permanenti relative all'a.s. 2002/2003.

VALUTAZIONE ALTRI TITOLI (lett. C, tabella di valutazione, all. 2 – dalla nota ministeriale 10.5.20004)

1- Abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini.-

Nel caso di valutazione in una graduatoria di abilitazioni conseguite con unico esame per ambiti disciplinari o classi affini afferenti ad altre graduatorie, sono attribuiti solo 3 punti. (es.: valutazione per la graduatoria classe 37/A, delle abilitazioni conseguite con unico esame, per le classi 43/A e 50/A a seguito di concorso ordinario per esami e titoli indetto nel 1999).

Ove la valutazione riguardi una delle graduatorie relative ad una delle classi di concorso comprese nell'ambito, non è attribuito alcun punteggio. (es.: valutazione, rispettivamente, per le graduatorie 50/A e 43/A delle abilitazioni per la classe 43/A e per la classe 50/A conseguite a seguito di concorso ordinario per esami e titoli indetto nel 1999).

2- Il diploma abilitazione SSIS e quello di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili non sono valutabili ai sensi del punto C.11) della tabella di valutazione in quanto, l'uno deve essere valutato al punto C.3 e l'altro è titolo d'accesso alle attività di sostegno.

3- La laurea in scienze motorie, equiparata per legge al diploma ISEF non è valutabile come altro titolo, ai sensi del punto C.2 della tabella di valutazione, rispetto al diploma citato.

4- Ai sensi del punto C.6) della tabella di valutazione, si valuta un solo dottorato di ricerca. Sono valutati anche i titoli di specializzazione universitari equiparati per legge al dottorato di ricerca.

5- Sono valutati ai sensi dei punti C.2), C.6 e C.11, della tabella di valutazione anche i titoli rilasciati nei paesi della U.E.. A tal fine il titolo deve essere debitamente tradotto e corredato della dichiarazione di valore in loco della competente autorità diplomatica italiana che ne attesti la validità e durata.

Si precisa, altresì, che ai fini della predisposizione dell'elenco del sostegno nella scuola media, le graduatorie di I e II fascia dello strumento musicale, in considerazione della particolarità della classe di concorso in questione, istituita ai sensi della

legge 3 maggio 1999, n. 124, vanno considerate corrispondenti, rispettivamente, alla II e alla III fascia delle graduatorie permanenti delle altre classi di concorso.

Il superamento delle procedure concorsuali, per esami e titoli, per l'intero ambito disciplinare dà luogo all'attribuzione dei sotto indicati punteggi:

AA.DD. da 1 a 6	per ciascuna graduatoria	solo punteggio per abilitazione specifica
A.D. 7	per graduatoria classe 36/A	punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 per abilitazione cl. 37/A
	per graduatoria classe 37/A	punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 per abilitazione cl. 36/A
A.D. 8	per graduatoria classe 38/A	punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 per abilitazione cl. 47/A
	per graduatoria classe 47/A	punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 per abilitazione cl. 38/A
	per graduatoria classe 49/A	punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3
A.D. 9	per graduatoria classe 52/A	punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 +3 per abilitazioni cl. 51/A e 43/A - 50/A
	per graduatoria classe 51/A	punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 +3 per abilitazioni cl. 52/A e 43/A - 50/A
	per graduatoria classe 50/A	punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 +3 per abilitazioni cl. 52/A e 51/A
	per graduatoria classe 43/A	punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 +3 per abilitazioni cl. 52/A e 51/A

PUNTEGGIO AGGIUNTIVO PER GLI SPECIALIZZATI SSIS

I 30 punti previsti dal punto A.4 della tabella di valutazione a favore dell'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), a seguito di un corso di durata biennale, spettano ad una sola abilitazione in ciascun biennio di durata legale del corso.

Ne consegue, che ulteriori 30 punti per altra abilitazione possono essere attribuiti soltanto qualora trattasi di titolo SSIS conseguito a seguito di altro corso di durata biennale, tenutosi in biennio distinto, neppure parzialmente coincidente con il biennio che ha dato luogo ai primi 30 punti. Posto che alle abilitazioni SSIS, conseguite a seguito di un corso di durata annuale, non spettano i 30 punti, eventuali servizi di insegnamento prestati nel periodo di durata dello stesso corso sono valutabili. (nota ministeriale 10 maggio 2004).

I candidati, invece, che hanno conseguito la specializzazione SSIS in una specifica classe di concorso rientrante in uno degli ambiti disciplinari previsti dal D.M. 354/98 non possono esercitare alcuna opzione per ottenere il punteggio aggiuntivo su altra classe di concorso per la quale derivi l'abilitazione per effetto di legge.

VALUTAZIONE CORSI DI PERFEZIONAMENTO

La tabella di valutazione prevede espressamente:

“per ogni diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3”.

Le condizioni per poter ammettere a valutazione tali titoli sono le seguenti:

- vanno valutati solo i titoli post- laurea rilasciati dalle Università statali e da quelle non statali abilitate per legge a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. Possono essere valutati anche i titoli rilasciati dai Consorzi universitari qualora vengano soddisfatte tutte le condizioni puntualmente indicate dalla norma: durata almeno annuale, esame finale, coerenza con gli insegnamenti cui si riferiscono le graduatorie (faq MIUR del 23 giugno 2004);
- i corsi devono avere una durata almeno annuale; per durata annuale si intende la durata di un anno accademico come deve risultare dalla certificazione o dalla dichiarazione personale;
- la valutabilità del titolo è legata, a prescindere dalle altre condizioni previste dalla norma, alla coerenza “con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria”; pertanto va verificata la stretta attinenza dei contenuti del corso, per la scuola secondaria ed artistica, con gli insegnamenti indicati per ogni classe di concorso nel D.M. 39/1998 e, per gli altri posti, con i vigenti programmi di insegnamento. (faq MIUR del 23 giugno 2004);
- vanno valutati solo i titoli al termine dei quali si sia superato un esame finale. Tale circostanza deve emergere dalla dichiarazione personale o dalla certificazione.

VALUTAZIONE DELLE ABILITAZIONI

Gli aspiranti che possono chiedere *ex-novo* l'iscrizione in graduatoria in graduatoria sono quelli espressamente previsti dall'art. 3 del DD 21.4.2004. Pertanto non possono essere inclusi coloro che si sono abilitati con sessioni riservate in qualsiasi epoca conseguite.

Pertanto possono essere inclusi nelle graduatorie speciali per non vedenti solo gli aspiranti che abbiano conseguito l'abilitazione attraverso il superamento di concorsi per esami e titoli (art. 7 DDG 21.4.2004).

Calcolo del punteggio delle abilitazioni

Le tabelle di valutazione prevedono per la III fascia un punteggio da 4 a 12 punti, in base al voto riportato nell'abilitazione rapportato su base 100.

Ne consegue che, qualsiasi punteggio diversamente espresso per una determinata graduatoria concorsuale o riservata, va rapportato su base 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Per l'attribuzione del punteggio relativa all'abilitazione conseguita attraverso concorsi a cattedre per titoli ed esami, l'aspirante può avvalersi del miglior punteggio che consegue dal rapportare a 100, il punteggio complessivo delle sole prove di esame, con esclusione dei titoli. La prova facoltativa di informatica non è computabile ai fini della proporzione per rapportare a 100 i soli voti delle prove sostenute.

I punteggi finali relativi ai concorsi a cattedre per la scuola materna e per la scuola secondaria sono già espressi su base 100. Il candidato può, in alternativa al voto finale espresso su base 100 comprensivo quindi anche dei titoli, richiedere il rapporto su base 100 dei soli voti delle prove scritte ed orali che sono ovviamente riferite su base 80.

Per la scuola elementare, invece, per i concorsi a partire dall'anno 1994, i punteggi dei concorsi a cattedre per titoli ed esami sono su base 110, in quanto comprensivi degli eventuali titoli e dell'eventuale prova facoltativa di lingua.

In alternativa, l'aspirante può chiedere la migliore valutazione che consegue dal rapportare su base 100, i soli voti riportati nelle prove scritte, orali e di lingua anche se non sostenuta, che devono essere indicati su base 88.

Per le sole sessioni riservate di idoneità e di abilitazione indette ai sensi delle OO.MM. 153/99, 3/2000 e 1/2001, non è possibile potersi avvalere del miglior punteggio che consegue dal rapportare a 100 il punteggio delle sole prove orali.

Il punteggio conseguito nelle citate sessioni riservate, è comprensivo delle prove e dell'eventuale punteggio aggiuntivo per il servizio e, per la scuola elementare, anche del voto riportato nell'eventuale prova facoltativa di lingua.

VALUTAZIONE DEI SERVIZI

Si valuta il solo servizio prestato con il possesso del titolo di studio previsto all'epoca in cui lo stesso fu prestato, per il posto o la classe di concorso per i quali si richiede l'inserimento in graduatoria.

Il servizio prestato nelle scuole che hanno ottenuto la parità ai sensi della legge 62/99, va valutato come quello prestato nelle scuole statali, a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001 e da quando le stesse hanno ottenuto la parità.

Il limite di valutabilità per servizi d'insegnamento, complessivamente fissato per anno scolastico a 6 mesi (a partire dall'a.s. 2003/2004 e per ciascuna specifica graduatoria sino all'a.s. 2002/2003) non si applica ai servizi di 1[^] o 2[^] fascia in quanto, come previsto nell'art. 1 della legge 143/2004, la nuova tabella di valutazione è applicabile solo alla 3[^] fascia delle graduatorie permanenti.

Qualora l'aspirante, inserito in graduatoria di 1[^] e/o 2[^] fascia sia anche inserito in graduatoria di 3[^] fascia può chiedere in quest'ultima fascia anche la valutazione dei predetti servizi al 50% (a decorrere dall'a.s. 2003/2004), per un massimo complessivo di 6 mesi. (faq MIUR del 23 giugno 2004 adattata alle nuove disposizioni)

CONTRATTI D'OPERA O DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Premesso che sono valutabili, alle condizioni previste dalla tabella di valutazione dei titoli, tutti gli insegnamenti definiti come curricolari nel Piano dell'Offerta Formativa di ciascuna scuola, che siano riferibili a posto di insegnamento o a classe di concorso, se il servizio è stato attribuito mediante contratto d'opera, la valutazione del servizio è limitata ai giorni di effettivo servizio e non all'intero periodo indicato nel contratto. Se il servizio d'insegnamento è stato prestato mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa nelle scuole non statali, il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia, per la forma contrattuale in questione.

RICONOSCIMENTO DELLA RISERVA

Come è riportato nella sezione H del modulo-domanda per aver diritto alla riserva l'aspirante deve aver dichiarato, oltre al requisito specifico previsto dalle voci di riserva, lo stato di disoccupazione, cioè l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio esistente presso i Centri provinciali per l'impiego.

Lo stato di disoccupazione è richiesto all'atto della partecipazione alla procedura concorsuale e non più anche all'atto dell'assunzione.

Pertanto gli interessati dovranno comprovare lo stato di disoccupazione con l'iscrizione al collocamento obbligatorio che deve avvenire:

- o all'atto della prima iscrizione nella graduatoria permanente anche se non è stato presentato un certificato d'iscrizione al collocamento recente a causa della stipula di contratti di lavoro per supplenza

che hanno di fatto impedito la reiscrizione al collocamento che, comunque deve avvenire, non appena terminato il contratto a termine,

- ovvero entro la data del 21 maggio 2004 (data di scadenza di presentazione delle domande per l' a.s. 2004/2005).